

DICHIARAZIONI

Isa: ultimi chiarimenti dall'Agenzia delle entrate

di Lucia Recchioni

A pochi giorni dalla scadenza dei termini (**prorogati**) per il **versamento delle imposte**, l'Agenzia delle entrate torna a fornire ulteriori chiarimenti sui nuovi Indici Sintetici di Affidabilità fiscale con la [circolare 20/E/2019](#), la quale **raccoglie le risposte** fornite in occasione di **incontri e convegni** che si sono svolti nei mesi di giugno e luglio 2019.

Di seguito si riportano, in sintesi e in forma tabellare, alcune **risposte** ritenute particolarmente significative, rinviano ai prossimi **approfondimenti** un'analisi più dettagliata.

Società di persone e attività del socio

DOMANDA

Con riferimento all'indicatore “Analisi dell'apporto Nelle **società di persone** si ipotizza che l'apporto **di lavoro delle figure non dipendenti** come evitarelavorativo di ciascun **socio** sia **continuativo** e anomalie se, nella **società di persone, non tutti i prevalent**e. **soci** amministratori prestano la loro attività in modo **continuativo?**

RISPOSTA

Pertanto, nel caso in cui singoli soci amministratori apportino una **quota limitata di lavoro** all'interno dell'impresa, si rende **necessario evidenziare** tale situazione nell'apposito “**Campo annotazioni**”.

Errata indicazione anno di inizio attività

DOMANDA

L'errata indicazione dell'**anno di inizio attività** può **Sì**, in alcuni casi l'**anno di inizio attività** risultante far scattare un **indicatore di anomalia**, e, quindi,in “**Anagrafe tributaria**” viene utilizzato, in fase di può far **abbassare sensibilmente il grado** di applicazione degli Isa, come **indicatore di anomalia affidabilità fiscale** del contribuente?

RISPOSTA

Per alcuni Isa, infatti, l'anno di inizio attività risultante in “**Anagrafe tributaria**” fa riferimento a una variabile (**Età professionale**) **direttamente rilevante per la stima dei compensi** per addetto e/o del valore aggiunto per addetto.

Per alcuni Isa, infatti, l'anno di inizio attività risultante in “**Anagrafe tributaria**” fa riferimento a una variabile (**Età professionale**) **direttamente rilevante per la stima dei compensi** per addetto e/o del valore aggiunto per addetto.
Esempio:

Un contribuente presenta **tutti indicatori di affidabilità pari a 10**, ma ha indicato nel modello

Isa un anno di inizio attività diverso da quello presente in “Anagrafe tributaria”.

In questo caso l’indicatore di anomalia “Corrispondenza dell’anno di inizio attività con i dati in Anagrafe tributaria” assume punteggio pari a 1.

L’Indice Sintetico di Affidabilità, calcolato come media dei 4 indicatori elementari, assumerà quindi valore pari a 7,5 [(10+10+10+1)/4].

Correzione dei dati precalcolati errati

DOMANDA

Se un punteggio particolarmente basso è frutto di un errore nei dati precalcolati, è possibile correggere l’errore?

RISPOSTA

Se emergono criticità evidenziate dagli indicatori elementari di anomalia, il contribuente, dopo aver effettuato la verifica dei dati precalcolati, può modificarli e calcolare nuovamente il proprio Isa con i dati modificati.

Non tutte le variabili precalcolate sono però modificabili; non è, infatti, possibile modificare il valore delle seguenti variabili:

- “Numero di periodi d’imposta in cui è stato presentato un modello degli studi di settore e/o dei parametri nei sette periodi d’imposta precedenti”;
- “Media di alcune variabili dichiarate dal contribuente con riferimento ai sette periodi d’imposta precedenti”;
- “Coefficiente individuale per la stima dei ricavi/compensi”;
- “Coefficiente individuale per la stima del valore aggiunto”.

Con riferimento ai dati non modificabili forniti dall’Agenzia, il contribuente che rilevi disallineamenti potrà fornire elementi esplicativi compilando le “Note aggiuntive”.

Dati precalcolati incompleti o diversi da quelli risultati dalle precedenti dichiarazioni

DOMANDA

Perché spesso il dato relativo al reddito dei periodi d’imposta precedenti non coincide con quello quanto riguarda tutte le questioni afferenti la dichiarato dal contribuente?

RISPOSTA

Con riferimento al primo quesito proposto (e per quanto riguarda tutte le questioni afferenti la metodologia per il calcolo delle variabili

Perché i **dati precalcolati** rilasciati dall'Agenzia(**precalcolate**) l'Agenzia delle entrate rimanda ai delle entrate sono in alcuni casi **incompleti?** chiarimenti offerti dal **D.M. 09.08.2019.**

Per quanto riguarda, invece, i **dati incompleti**, l'Agenzia delle entrate ricorda che i **dati precalcolati sono presenti solo se tali variabili risultano utilizzate dallo specifico Isa.**

L'assenza del dato potrebbe verificarsi anche in relazione alle variabili precompilate utilizzate da tutti gli Isa, qualora il **contribuente, sulla base dei dati degli studi di settore e dei parametri applicati negli 8 periodi di imposta precedenti** a quello di applicazione, **non possa utilizzare una posizione Isa completa, ma solo la posizione Isa residuale.**

Si ricorda, a tal proposito, che, sulla base dei dati disponibili, **l'Agenzia delle entrate elabora:**

- **una o più posizioni Isa complete**, corredate anche con i dati precalcolati per singola posizione Isa;
- **due posizioni Isa residuali**, una per l'attività di impresa e una per l'attività di lavoro autonomo, **senza riferimento ad uno specifico codice Isa e senza dati precalcolati per singola posizione Isa.**

Regime premiale e compensazione

DOMANDA

In presenza di **punteggio almeno pari a 8** è il credito può essere utilizzato in compensazione possibile **compensare i crediti Irpef e Irap fino** già a partire dal giorno successivo a quello della **20.000 euro** dalla data di presentazione dellachiusura del periodo di imposta nel quale è dichiarazione **o dal 1° gennaio 2019?**

RISPOSTA

modello Isa.

Regime premiale e dichiarazione integrativa

DOMANDA

Indicatori elementari non “sensibili” agli incrementi dei componenti positivi

DOMANDA

Perché con riferimento ad **alcuni indicatori**Alcuni **indicatori elementari** hanno la **finalità di elementari** non compaiano nel **software** gli **importi** evidenziare al contribuente **errori di compilazione relativi ad ulteriori componenti positivi da indicare**o **anomalie economiche**, allo scopo di **favorirne la correzione**, e non sono quindi “sensibili” ad eventuali incrementi dei componenti positivi?

RISPOSTA

RISPOSTA

In questo caso, **se non vengono corretti** i dati rilevati come anomali, il **punteggio** dello specifico indicatore **non migliora** (anche indicando ulteriori componenti positivi) e quello finale dell'**Isa**, che, come noto, è una media dei punteggi dei singoli indicatori, **ne risulta condizionato**.

Rientrano tra gli **indicatori “non sensibili”** agli ulteriori componenti positivi gli **indicatori “Durata e decumulo delle scorte”** e **“Incidenza dei costi residuali di gestione”**.

Costi residuali di gestione

DOMANDA

Come funziona l'indicatore **“Incidenza dei costi residuali di gestione”?**

Perché è influenzato dai costi riconducibili **ad imposte e tasse?**

RISPOSTA

L'indicatore in oggetto verifica che le voci di costo relative agli **oneri diversi di gestione** e alle **altre componenti negative** costituiscano una **plausibile componente residuale** di costo rispetto ai **costi totali di gestione**.

L'indicatore è calcolato come **rapporto percentuale tra i costi residuali di gestione e i costi totali**.

Più precisamente, dai costi residuali sono **detratti alcuni costi**, comunque riconducibili agli **oneri diversi di gestione**, ma che **potrebbero impattare sul calcolo dell'indicatore: tra i costi detratti, tuttavia, non figurano quelli per imposte e tasse**.

Gli oneri per imposte e tasse devono essere comunque **indicati nel campo 9 del rigo F23**, al fine di poterne tenere conto nelle **successive evoluzioni degli Isa**, in modo da **migliorare e perfezionare lo strumento**.

Rientrano tra gli **oneri per imposte e tasse** i seguenti componenti:

- **10% dell'Irap** versata nel periodo d'imposta;
- l'ammontare dell'**Irap** relativa alla quota imponibile delle **spese per il personale** dipendente e assimilato, versata nel periodo d'imposta;
- **20% dell'Imu**;

- altre imposte e tasse deducibili ai sensi dell'**articolo 99, comma 1, Tuir** (es. marche da bollo, tasse e tributi comunali afferenti agli immobili strumentali, ecc.).

Seminario di specializzazione

CONVERSIONE DEL DECRETO CRESCITA, ISA E NOVITÀ DELL'ESTATE

[Scopri le sedi in programmazione >](#)